

Ringrazio il Sindaco e l'Amministrazione Comunale del Comune di Mercato San Severino per avermi invitato a partecipare a questa importante celebrazione. Li ringrazio anche per avermi consentito di intervenire e quindi di portare al Presidente Amoroso il saluto di tutti i magistrati del distretto della Corte di Appello di Salerno, oltre che il mio.

È un saluto istituzionale, ma mi permetto di aggiungerne uno di carattere più personale, perché questo poco tempo che vi ruberò vorrei dedicarlo a raccontare qualcosa dell'esperienza di chi, come me, ha iniziato la sua professione di giudice ormai quasi 40 anni fa. E dell'importanza che il Presidente Amoroso e l'attività da lui svolta nelle varie esperienze professionali che hanno caratterizzato la sua lunga carriera ha avuto per chi, appunto come me, alla fine degli anni '80, iniziava a muovere i primi passi come giudice del lavoro.

All'epoca, anche reperire il testo aggiornato di una norma era difficile: non c'era internet, nessuna banca dati di quelle a cui oggi siamo abituati a ricorrere per trovare in tempo quasi reale qualsiasi cosa: norme, pronunce della Corte di cassazione, della Corte costituzionale o di qualsiasi tipo di autorità giudiziaria che ci possano aiutare nello svolgimento della nostra attività. Noi non avevamo nulla di tutto ciò e questo era un problema. Trascorrevamo interi pomeriggi in biblioteca a sfogliare ponderosissimi volumi che raccoglievano la giurisprudenza delle corti italiane, magari senza nemmeno trovare alcunché alla fine della giornata. Era un problema per tutti i giudici, sia per chi svolgeva le sue funzioni nel campo civile, sia per quelli addetti al settore penale. Però, noi che le svolgevamo nel campo del diritto del lavoro avevamo un vantaggio: noi avevamo l' "Amoroso-Di Cerbo". Era l'originario testo da cui poi è scaturita l'opera in quattro volumi cui accennava la Vicesindaca. Era così nominato dai nomi dei due autori: Giovanni Amoroso e Vincenzo Di Cerbo, altro validissimo collega successivamente divenuto Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di cassazione. Consisteva nella raccolta ragionata e completa della giurisprudenza, con riferimenti anche di dottrina, relativa allo Statuto dei Lavoratori e alla normativa sui licenziamenti.

Erano anni in cui – ai giovani colleghi di oggi sembrerà incredibile – la definizione di circa il 50% del contenzioso lavoristico dipendeva dall'applicazione dello Statuto dei Lavoratori e delle norme in materia di licenziamenti. E noi giudici del lavoro avevamo praticamente il 50% del nostro lavoro già fatto grazie all'opera di Giovanni Amoroso e Vincenzo Di Cerbo. Quando capitava di interpellare qualche collega e chiedergli: "Per decidere una causa devo applicare l'articolo 7 dello Statuto, tu che ne pensi?", l'immediata risposta era: "Ma hai consultato l'Amoroso-Di Cerbo?". E il 90% delle volte avevamo trovato la soluzione.

Un'opera che poi ha avuto un successo giustamente straordinario, tanto da confluire nella prestigiosa collana delle "Fonti del Diritto Italiano". Si è sviluppata in quattro volumi, estendendosi oltre lo Statuto dei Lavoratori e la normativa in materia di licenziamenti e abbracciando tutto il diritto del lavoro sostanziale e processuale. E il Presidente Amoroso ha

avuto il coraggio di rischiare di compromettere l'autorevolezza scientifica dell'opera, accogliendo anche due miei scritti. Spero che non abbiano pregiudicato le fortune dell'opera.

Nel corso degli anni, poi, tante sono state le altre le occasioni nelle quali qualche sentenza della Corte di cassazione, estensore Giovanni Amoroso, ci ha cavato d'impaccio come giudici del lavoro. Ne ricordo qui solamente una, perché riguardava un contenzioso che coinvolgeva sostanzialmente tutti i dipendenti delle Poste Italiane, quindi stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori. Successivamente alla privatizzazione dell'ex Azienda Autonoma Poste e Telegrafi, divenuta nel corso del tempo ente pubblico economico e poi società per azioni, era stato modificato il sistema di inquadramento del personale. Quindi, ogni dipendente delle Poste – appunto, decine di migliaia di lavoratori – si trovava inquadrato in un nuovo sistema di classificazione e questo aveva scatenato un contenzioso che aveva invaso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, fino a quando è arrivata la sentenza delle Sezioni Unite (all'epoca il Presidente Amoroso era un autorevole componente delle Sezioni Unite), che ci ha risolto il problema.

Successivamente, quando mi è capitato di collaborare con un giudice costituzionale come assistente di studio, ricordo che in un caso abbastanza, diciamo, nuovo più che complicato – o, meglio: complicato perché nuovo – che riguardava gli affidamenti di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali agli esterni, alla fine la Corte Costituzionale impostò la decisione di sulla questione di legittimità costituzionale sulla base di una ricostruzione del diritto sostanziale che avevamo rinvenuto in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inspiegabilmente non massimata – dico al Presidente Amoroso, ecco, inspiegabilmente non massimata – per quanto fosse importantissima e, ovviamente, condivisibilissima.

E poi ancora, l'attività di giudice costituzionale. Voglio ricordare solamente una sentenza, estensore appunto il Presidente Amoroso. Una delle prime, credo, perché dell'inizio del 2018 – il Presidente Amoroso è stato nominato giudice costituzionale, se non ricordo male, alla fine del 2017 – su un argomento, non dico sicuramente di minor impatto di sistema come quello ricordato dal Professor Femia, che però, per chi come noi magistrati, vivono quotidianamente la giustizia e ogni giorno decidono controversie tra privati, ha un'importanza secondo me fondamentale. Ed è una sentenza, la 77 del 2018, che si è occupata della norma del codice di procedura civile che stabilisce quando il giudice, alla fine di una causa, può derogare al principio secondo cui "chi perde paga". Come sapete, normalmente la parte che esce sconfitta in una causa civile è tenuta a rimborsare all'altra parte, la parte vittoriosa, le spese processuali che ha dovuto sopportare. Però, il codice di procedura civile prevede che si possa derogare in alcune occasioni a questa regola e quindi evitare che la parte soccombente sia costretta a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali che ha sostenuto.

Ora, i compilatori del codice di procedura civile (parliamo quindi degli anni '40 dello scorso secolo) avevano saggiamente attribuito al giudice una certa discrezionalità nell'applicare questa

deroga. La norma originaria consentiva largamente al giudice di compensare le spese tra le parti. E questa era una facoltà alla quale noi giudici del lavoro ricorrevamo spesso, forse qualche volta anche troppo, quando a perdere la causa era il lavoratore. Perché lo facevamo, però? Perché, normalmente – non sempre, ma spesso – in una controversia di lavoro si trovano a contendere due parti con forza economica un po' diversa. Cioè, il lavoratore, normalmente, è economicamente più debole della controparte datoriale. La prospettiva, nel caso di soccombenza, di dover pagare, oltre al proprio avvocato, anche l'avvocato dell'avversario, può scoraggiare qualcuno che non dispone della forza economica sufficiente e che però è in buona fede convinto di essere titolare di un diritto meritevole di tutela.

E allora, presso noi giudici del lavoro era invalsa la tendenza a compensare le spese nel caso in cui a soccombere fosse il lavoratore. Il nostro legislatore, da qualche anno a questa parte, nel generale disegno diretto a cercare di mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole rivolgersi al giudice – lo dico in maniera non proprio tecnica, ma insomma, alla fine questo è – ha progressivamente ristretto la possibilità per il giudice di compensare le spese, vale a dire di evitare che la parte che soccombe debba pagare le spese della parte che vince, fino ad arrivare a una formulazione veramente draconiana che era stata sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale.

E la Corte, in quella sentenza che ho richiamato, in cui appunto la motivazione è stata stesa dal Presidente Amoroso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma perché troppo restrittiva. Ma l'importante è la motivazione, perché, pur riconoscendo ovviamente al legislatore la discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, la Corte ha ricordato che questa discrezionalità deve comunque mantenersi all'interno della ragionevolezza. E quella norma, nell'essere così restrittiva nel limitare la possibilità di compensare le spese tra le parti a casi veramente del tutto eccezionali, costituiva un irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, tale da compromettere anche i principi del giusto processo e del diritto che l'articolo 24 della Costituzione riconosce a tutti di agire in giudizio a difesa dei propri diritti.

Ora, io non so se nell'elaborazione di quella motivazione abbia in qualche maniera giocato l'esperienza del Presidente Amoroso quale ex giudice del lavoro, vale a dire l'esperienza diretta del contenzioso nel quale quella norma sulla compensazione delle spese processuali aveva una peculiare rilevanza concreta, perché permetteva davvero a tutti, anche a chi non disponeva di grosse possibilità economiche, di rivolgersi al giudice. Poi magari quel soggetto perdeva la causa, perché non è che chiunque creda di aver ragione poi effettivamente ce l'ha, però gli agevolava, diciamo così, il percorso verso il giudice. Considerate che la cosa peggiore per una civile convivenza, lo ripeto forse troppo spesso, non è perdere una causa: è non riuscire a farsi ascoltare dal giudice, cioè non riuscire nemmeno ad accedere all'amministrazione della giustizia.

Perché ho citato questa sentenza, apparentemente non così importante come quella menzionata dal professor Femia? Perché nella realtà, la disciplina delle spese del processo riveste

un'importanza fondamentale al fine di rendere concreto il diritto di accedere alla giustizia. E perché menzionare questa sentenza mi serve per l'ultima considerazione che voglio offrire alla vostra riflessione? Perché io credo che sia veramente sintomatica dell'opera del Presidente Amoroso in tutte le fasi della sua brillantissima carriera, come giudice ordinario di merito, di legittimità, come giudice costituzionale e adesso come Presidente della Corte. Perché, vedete, non è difficile affermare la forza della legge. La legge ha in sé una forza che per il giudice, nell'attività quotidiana, è facile affermare. È facile condannare Tizio o Caio, applicare alla lettera certe norme, incuranti dell'effetto pratico che ciò comporterà. Molto più difficile è affermare la civiltà della legge, la civiltà del diritto.

Se mi posso permettere, credo che sia questa una delle cifre essenziali che possiamo cogliere nell'attività del Presidente Amoroso: aver sempre affermato non solo e non tanto la forza della legge, ma anche e soprattutto la civiltà del diritto. Ed è per questa ragione che, giustamente, oggi lo onoriamo e lo festeggiamo.

Mercato di San Severino (SA), 30 giugno 2025